



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE)

(nominata con DPR del 7 giugno 2017)

n. 37 del 10-10-2017

OGGETTO: Giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale innanzi il Giudice di Pace di Castelvetrano dalla Sig.ra Taormina Italia. Nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.

L'anno duemila dieciannette il giorno dieci del mese di Ottobre alle ore _____, in Castelvetrano, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, nominata con DPR del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
- Dott. Caccamo Salvatore	Viceprefetto	×	
- Dott.ssa Borbone Elisa	Viceprefetto Aggiunto	×	
- Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico-Finanziario		×

assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Rosolia Di Trapani

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri e le attribuzioni del Sindaco e della Giunta Municipale

P R E M E S S O:

CHE con DPR del 07/06/2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la gestione provvisoria del Comune, a norma dell' art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

CHE la Sig.ra Taormina Italia Francesca nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] nella via [REDACTED], elettivamente domiciliata in Castelvetro in Via Bonsignore, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Miceli, ha promosso innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro opposizione alla ingiunzione di pagamento n. 142110 del 17/05/2017 (**all.A**), emessa dal Comune di Castelvetro;

VISTA la nota Prot. int. Leg./G. n. 346 del 03/10/2017 (**all.B**), a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si relaziona alla Commissione in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e l'annotazione favorevole della stessa;

CHE l'amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

CHE pertanto è necessario, per tutelare le ragioni del Comune, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Daniela Grimaudo conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui integralmente ripetuti e trascritti;

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 142110 del 17/05/2017,


promosso dalla sig.ra Taormina Italia Francesca rappresenta e difesa dall'Avv. Giovanni Miceli.

2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marca da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio economato.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Borbone Elisa



Dott. Caccamo Salvatore



Dott.ssa Musca Concetta Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, li 10-10-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEL 7/07/2017



188/17

RENDICONTI
11/7/17

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

SEZIONE I Via Sardegna, 3 - <http://gdp.giustizia.it>

Ⓞ

Si comunica a:

COMUNE DI CASTELVETRANO
PIAZZA UMBERTO I
CASTELVETRANO
TP

C. ... BRUNO	
LEGALE	
R. 188/17	
REG. NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	
Notifica il 7.7.2017	
Prot. Int. n.	1290
Del.	11/7/2017

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 188/2017 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVE
Opp. all'ord. di inguazione ex art. 27 e ss. l. 669/91 (esclusa sanzioni per amiss. assegna vuoto, codice etras e in materia di lavoro e di previdenza)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: DI GERLANDO BRUNO

Data e ora prossima udienza: 04/10/2017 09:00

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale	TAORMINA ITALIA FRANCESCA
	Difeso da: GIOVANNI MICELI
Resistente Principale	COMUNE DI CASTELVETRANO
	Difeso da:



Prot. Aut. Uff. Leg. n. 280 del 13-07-2017

Castelvtrano 07/07/2017

IL CANCELLIERE



N. 188/17 R.G.

N. 26/17 Cron.

Udienza 04.10.2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Via SARDEGNA - 91022 Castelvetro (TP) tel. 0924-937996
e-mail: gdp.castelvetro@giustizia.it

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE

IL GIUDICE DI PACE

- letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
- visto il D. L.vo n°150/11;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
04.10.2017 alle ore 09,00.

ORDINA

all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella Cancelleria dell'intestato Ufficio, dieci giorni prima della data della fissata udienza, copia del rapporto (in doppio esemplare) con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione

MANDA

alla Cancelleria di notificare il ricorso e il pedissequo decreto al ricorrente, all'amministrazione opposta che si indica nel COMUNE DI CASTELVETRANO.
Castelvetro il 05.07.2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRANO

Depositato il 17-2017

IL CANCELLIERE
CANCELLERIA



IL GIUDICE
Bruno DI GERLANDO

Cop. 18 U.P.P.

GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Opposizione ad ingiunzione fiscale

Taormina Italia Francesca, nata a ~~Castelvetrano~~ ~~1011~~ ~~Marsala~~ ~~1951~~ ~~etov~~
residente nella via ~~Yacelio~~ ~~Teano~~ ~~etov~~ rappresentata e difesa, giusto
mandato apposto in calce al presente atto, dall'avv. Giovanni Miceli del Foro
di Marsala, ~~cert. MICELI GIOVANNI SP.02.0282~~ con indirizzo di posta
elettronica cert: miceligiovanni@pec.ordineavvocatinarsala.it ed
effettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Castelvetrano nella via
Bonsignore.

Originale

CONTRO

Il Comune di Castelvetrano in persona del suo legale rappresentante pro
tempore; domiciliato per la carica in Castelvetrano nel sistema delle Piazze

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

della ingiunzione fiscale di pagamento n.142110 emessa in data 17 Maggio
2017 notificata in data 6 Giugno 2017.

PREMESSO

- che in data 6 Giugno 2017 le veniva notificata l'ingiunzione fiscale
n.142110 emessa dal Comune di Castelvetrano in data 17 Maggio con la
quale le viene intimato il pagamento della somma di € 1.687,00 asscrita in
dovuta a titolo di pagamento del servizio idrico integrato per i seguenti anni:
- 1) bollettazione SSI atto n.11981 del 30.06.2007 notificato il 31.10.2007 per
eu.126,80,
- 2) bollettazione SSI atto n.1212 del 31.01.2007 notificato il 31.05.2007 per
eu.183,60,
- 3) bollettazione SSI atto n.1196 del 31.01.2008 notificato il 31.03.2008 per

AVV. GIOVANNI MICELI
91022 Castelvetrano (TP) - Via Bonsignore, 3 - Tel. e Fax 0924 902059
Tel. 330 571627/

FIGIO

eu.201,60.

4) bollettazione SSI atto n.12052 del 31.07.2008 notificato il 15.10.2008 per
eu.168,20

5) bollettazione SSI atto n.12193 del 31.05.2009 notificato il 31.10.2009 per
eu.188,00

6) bollettazione SSI atto n.22207 del 27.05.2010 notificato il 31.07.2010 per
eu.151,00

7) bollettazione SSI atto n.10539 del 13.03.2011 notificato il 31.05.2011 per
eu.206,00

8) bollettazione SSI atto n.3390 del 29.10.2010 notificato il 15.12.2010 per
eu.25,00

9) bollettazione SSI atto n.21809 del 21.09.2011 notificato il 30.11.2011 per
eu.118,00

10) bollettazione SSI atto n.10607 del 28.03.2012 notificato il 31.05.2012
per eu.117,00

11) bollettazione SSI atto n.22170 del 13.09.2012 notificato il 15.11.2012
per eu.68,00

12) bollettazione SSI atto n.10701 del 28.02.2013 notificato il 15.05.2013 per
eu.119,00

che tuttavia, per le ragioni di cui subito si dirà, l'indicato contributo non è
dovuto nella misura richiesta e che la sopra indicata ingiunzione di
pagamento va dunque annullata.

tutto quanto premesso e considerato,

RICORRE

avverso la predetta ingiunzione fiscale di pagamento n.142110 emessa dal

Comune di Castelvetrano in data 17 Maggio per il seguente motivo:

**INTERVENUTA PRESCRIZIONE PER TUTTE LE
BOLLETTAZIONI INDICATE CON ESCLUSIONE DELLA :**

1) Bollettazione SSI atto n.22170 del 13.09.2012 notificato il 15.11.2012 per
eu.68,00.

2) Bollettazione SSI atto n.10701 del 28.02.2013 notificato il 15.05.2013 per
eu.119,00

per le quali si è proceduto in data 26 Giugno 2016 al pagamento mediante
bollettino postale VCYL 0076.

**Il diritto della Amministrazione a richiedere il pagamento dei tributi
relativi alla fornitura di acqua si prescrive infatti nel termine di cinque
anni dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento.**

Nel caso in specie l'Amministrazione Comunale deve ritenersi decaduta dal
diritto di procedere alla riscossione delle bollettazioni:

1) bollettazione SSI atto n.11981 del 30.06.2007 notificato il 31.10.2007 per
eu.126,80.

2) bollettazione SSI atto n.1212 del 31.01.2007 notificato il 31.05.2007 per
eu.183,60.

3) bollettazione SSI atto n.1196 del 31.01.2008 notificato il 31.03.2008 per
eu.201,60.

4) bollettazione SSI atto n.12052 del 31.07.2008 notificato il 15.10.2008 per
eu.168,20

5) bollettazione SSI atto n.12193 del 31.05.2009 notificato il 31.10.2009 per
eu.188,00

6) bollettazione SSI atto n.22207 del 27.05.2010 notificato il 31.07.2010 per

eu.151,00

7) bollettazione SSI atto n.10539 del 13.03.2011 notificato il 31.05.2011 per eu.206,00

8) bollettazione SSI atto n.3390 del 29.10.2010 notificato il 15.12.2010 per eu.25,00

9) bollettazione SSI atto n.21809 del 21.09.2011 notificato il 30.11.2011 per eu.118,00

per essere trascorsi oltre cinque anni dalle relative notifiche.

Per queste ingiunzioni l'importo richiesto non è dovuto e l'impugnata ingiunzione fiscale di pagamento va dunque necessariamente annullata.

Dissenso diverso va fatto per le richieste di pagamento relative alla bollettazione SSI atto n.22170 del 13.09.2012 notificato il 15.11.2012 per eu.68,00 e la bollettazione SSI atto n.10701 del 28.02.2013 notificato il 15.05.2013 per eu.119,00 le quali, non essendo trascorsi i cinque anni dalla notifica, sono valide ed efficaci ma per le quali è intervenuto in data 26.06.2017 il relativo pagamento.

L'ingiunzione fiscale di pagamento va pertanto dichiarata nulla e parte avversa va chiaramente condannata al pagamento delle spese di lite, considerato che, pur risultando icu oculi evidente il fondamento della sollevata questione di intervenuta prescrizione, insiste nella richiesta di pagamento.

Istanza di sospensione dell'esecuzione della ingiunzione di pagamento

E' interesse per il ricorrente che, nelle more del presente giudizio ed in attesa della sua definizione, venga sospesa l'esecuzione dell'impugnata ingiunzione.

Sussistono del resto sia il "fumus boni iuris" della proposta impugnazione che, ulteriormente, il cosiddetto "periculum in mora" - ossia il pericolo di poter subire grave danno dall'altrui azione esecutiva un danno in presenza dei quali l'art. 24 del D.L. n. 46/99 consente al Giudice adito l'emissione del richiesto provvedimento.

Un siffatto "periculum" è infatti chiaramente individuabile nel concreto e tangibile rischio che, per effetto dell'esecuzione dell'impugnata ingiunzione, l'odierna ricorrente possa vedere pregiudicata la propria posizione, essendo noto come l'ente di riscossione non appena iscritto a ruolo un tributo, proceda immediatamente ad iscrivere ipoteca e ad effettuare pignoramento in danno del soggetto individuato come debitore.

Risulta, inoltre, sul punto assolutamente opportuno che la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata cartella e del ruolo ad essa sotteso venga concessa dall'adito G.d.Pace, inaudita altera parte, con lo stesso provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione.

E' infatti evidente che in mancanza, nelle more di una siffatta udienza, il concessionario su incarico del Comune di Castelvetro ben potrebbe mettere in esecuzione l'impugnata ingiunzione (sono infatti ormai prossimi a scadere i previsti 30 giorni all'uopo previsti), originando i gravi pregiudizi testè evidenziati.

Tutto quanto premesso e considerato, l'odierno ricorrente formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa e previa sospensione dell'esecutività, annullare l'impugnata

ingiunzione fiscale di pagamento dichiarando l'Amministrazione Comunale
decaduta dal diritto a richiederne la riscossione per intervenuta prescrizione.
Condannare l'Amministrazione Comunale resistente al pagamento delle
spese, competenze ed onorari del giudizio, disponendone al contempo, ai
sensi dell'art.93 cpc, la distrazione in favore del sottoscritto Avvocato, il
quale dichiara a tal fine di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti.
Al fine del contributo unificato si attesta che il valore della causa è di
euro 1.687,00.


AL FINI STRUTTORI:

Si depositano i seguenti documenti:

- l'originale della ingiunzione fiscale di pagamento;
- ricevuta di pagamento della somma di euro 187,00.

Castelvetro 30 Giugno 2017

Avv. Giovanni Miceli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRANO

Depositate il

04 LUG 2017

IL CANCELLIERE



P.L.S.

Regione Siciliana
Provincia Regionale di Agrigento



Città di Castelvetro
Comune
Ufficio di Staff Legale e Contenzioso

Via Delle Rose Tel.0924-909335

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Taormina Italia Francesca/Comune. Opposizione ad
Ingiunzione fiscale. Giudice di Pace di Castelvetro.
Udienza 11.10.2017.

*Grimaudo
D. Grimaudo*

Alla COMMISSIONE STRAORDINARIA

^^^^^^

Con ricorso del 30.06.2017 la Sig.ra Taormina Italia Francesca ha impugnato innanzi al Giudice di Pace la Ingiunzione Fiscale n. 142110 del 17.05.2017 emessa dal Comune di Castelvetro per il mancato pagamento del canone acqua relativo agli anni 2006/2013 per un importo complessivo di €. 1.500,00.

Ha dedotto la opponente, a sostegno del ricorso, la intervenuta prescrizione del credito.

Dalla disamina della documentazione pervenuta allo scrivente Ufficio è emerso, effettivamente, il pagamento delle bollette nn. 22170 e 10701 relative al canone 2012.

In riferimento, poi, ai pregressi canoni (2006/2011), persiste il credito vantato dall'ente atteso che con nota Prot. Gen. n. 23989, notificata il 10.08.2009 e nota Prot. Gen. n. 5803 del 2014 notificata il 06.03.2014 il Comune ha sollecitato la Sig.ra Taormina al

Prot. gen. n.

prot. Leg. G. n. 346

del 03-10-2017

pagamento della pregressa morosità interrompendo la prescrizione
del vantato credito.

Alle luce di quanto esposto, si ritiene opportuno procedere alla
rettifica della ingiunzione impugnata alla luce degli effettuati
pagamenti e costituirsi in giudizio per l'importo residuo al fine di
contestare le ragioni addotte in ricorso siccome documentalmente
smentite.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla rettifica della
ingiunzione prima della data dell'udienza, si ritiene opportuno
costituirsì, comunque, ed esporre quanto dedotto innanzi al Giudice di
Pace.

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti.

Dott.ssa Giovanna Di Dia



Avv. Daniela Grimaudo

